

STATUTO

SAPERI E LAVORO - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA SIRIO POLITI 43

Numero REA: LU - 177927

Codice fiscale: 01872260466

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" ad atto 115311/32142

**Statuto
della
Saperi e Lavoro □ Cooperativa Sociale"**

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE □ DISCIPLINA - SEDI □ DURATA

Art. 1

(Costituzione, denominazione, disciplina, sedi)

È costituita la Società Cooperativa denominata "Saperi e Lavoro □ Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, "di diritto" Impresa Sociale a norma dell'art. 1, co. 4 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i., si applicano, oltre le regole contenute nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto, il Codice Civile □ e, in particolare, le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica □ e le leggi speciali in tema di cooperative.

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Lucca all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. La Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO MUTUALISTICO □ OGGETTO SOCIALE

Art. 3

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa è disciplinata secondo il principio della mutualità. Lo scopo della Cooperativa è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività indicate nel successivo art. 4, in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettere a) e b), della Legge n. 381 del 08/11/1991 unitamente a quanto indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 116/92 e incluse le attività di cui all'articolo 2 comma 1) lettere a), d), f), p), q) e r), del D.Lgs. 112/2017. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e della rete di cooperazione sociale italiana CGM.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della comunità, coopera attivamente, in tutti i modi possibili, con altre società cooperative, con enti pubblici e privati, inclusi gli enti del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale, prevedendo anche forme di amministrazione condivisa, quali la co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento, e di associazione quali il consorzio, la rete di imprese e tutte quelle forme giuridiche atte a mettere in comune attività e risorse, allo scopo di migliorare le finalità di cui sopra.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e, in special modo, dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli organismi con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo □ grazie anche all'apporto dei soci lavoratori □ l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa impiega principalmente soci la-

voratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze gestionali, instaura con i soci lavoratori □ oltre al rapporto sociale □ un rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma non occasionale. I criteri e le regole inerenti la disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci, sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

La Cooperativa, rispettando le prescrizioni di cui alla legge 381/91 e secondo quanto previsto dall'art. 111 septies att. C.C., si propone la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2512 C.C.. sussistendo i detti requisiti, la società dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali anche con la qualifica di impresa sociale.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4

(Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende gestire □ stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi - le seguenti attività, nel rigoroso rispetto dei principi sopra esposti e nell'osservanza della citata Legge 8 novembre 1991 n° 381, finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1), lettera b) della L. 381/91e] come anche l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti quali quelli socio-sanitari ed educativi [art. 1), lettera a) della L. 381/91]. Più precisamente, le attività di cui alla lett. a), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui alla lett. b), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che rimangono di interesse preminente) e purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione delle due diverse tipologie di servizi come precisato nel proseguo di questo articolo.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b): avendo la cooperativa tra i suoi scopi la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione di attività imprenditoriali e la tutela della disabilità, intende gestire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, attraverso:

a) Progettazione, organizzazione e svolgimento dei servizi al lavoro quale orientamento, servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro, monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, con particolare attenzione alle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale rivolte alla prevenzione del rischio di esclusione sociale e alla riduzione della disoccupazione, inoccupazione e inattività della popolazione in età lavorativa;

b) Servizi di politica attiva del lavoro quali:

a. Progettazione e gestione di attività di educazione, istruzione e formazione profes-

sionale e culturale, utilizzando finanziamenti pubblici e privati, anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e di devianza - progettazione e gestione di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi della L. 196/97 e s.m.i., sia sul territorio nazionale che extranazionale;

b. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

c. Formazione esterna in apprendistato;

d. Educazione degli adulti formale e non formale;

e. Individuazione e validazione delle competenze secondo gli standard regionali e nazionali;

f. Educazione continua in medicina (ECM);

g. Formazione, anche a distanza, del personale della scuola obbligatoria, permanente e strategica;

h. attività formative incentrate sui seguenti ambiti: Orientamento e Dispersione scolastica; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuolalavoro; Inclusione scolastica e sociale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

i. Mediazione sociale, interculturale e linguistica;

j. Promozione e supporto dell'imprenditorialità e dell'auto imprenditorialità.

c) Progettazione e gestione di attività volte all'integrazione di soggetti migranti, richiedenti asilo e rifugiati, oltre a quelle specificate al punto 1 e 2, quali attività di sostegno all'orientamento ai servizi presenti sul territorio e alla risoluzione di problemi riguardanti i documenti di soggiorno;

d) Misure accessorie a sostegno della frequenza di attività formative, educative e orientative quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di supporto individualizzato, ausili, gestione ed erogazione di borse formative, borse di studio e altre forme di supporto economico, servizi di accompagnamento e altre forme di affiancamento e tutoraggio finalizzate a facilitare la realizzazione di esperienze formative e la ricerca del lavoro;

e) Informazione, pubblicizzazione, sollecitazione e animazione territoriale;

f) Consulenze e promozione a sostegno della cooperazione, dell'imprenditoria in genere, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dell'associazionismo in genere;

g) Elaborazione, realizzazione e stampa di report, studi, ricerche e pubblicazioni altre;

h) Organizzazione e gestione di convegni, seminari e workshops, focus group, incontri, manifestazioni culturali e altri eventi;

i) Servizi di informazione e comunicazione, assistenza e consulenza a favore di enti pubblici e privati di qualsiasi natura e settore, ivi compresa la gestione di uffici relazioni con il pubblico. Tali servizi, rivolti ad utenti dei soggetti richiamati, possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

o informazione, accoglienza, assistenza, consulenza, orientamento, indirizzamento degli utenti,

o smistamento e consegna di beni, posta e pacchi,

o svolgimento di attività di promozione, vendita e distribuzione di beni e servizi per imprese produttive e commerciali,

o raccolta, archiviazione elaborazione ed aggiornamento dati ed informazioni anche su siti internet, data entry, archiviazione ottica, digitalizzazione, programmazione e magazzino e stoccaggio,

o organizzazione e gestione di punti informativi, front e back office, di reception, servizi di portierato, vigilanza, attività di centralino e contact center,

o attività di segreteria e supporto agli uffici,

o gestione uffici stampa,
o cura e diffusione della comunicazione su differenti supporti,
o realizzazione e gestione di siti internet, social network, prodotti grafici sia da stampa che per il web, fotografie e video, web design e web marketing,
o piccola manutenzione.

j) Tutela degli animali e prevenzione del randagismo anche attraverso la gestione di spazi per la cura di animali, dei servizi accessori, di ricovero e cimiteriali, anche a fini terapeutici;

k) Recupero e promozione di attività tradizionali di carattere artigianale, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche;

l) Raccolta, selezione, riciclo e commercializzazione, anche tramite proprie strutture di vendita, di materiale di ogni tipo;

m) Attività di manutenzione di verde pubblico e privato e attività agricole legate alla raccolta e alla coltivazione;

n) Sviluppo di attività produttive e di servizio finalizzate all'educazione ed al turismo ambientale e alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente; promozione del patrimonio storico-artistico;

o) Servizi Turistici: organizzazione e gestione di strutture ricettive, percorsi guidati, accoglienza e informazione;

p) Servizi di Ristorazione: preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso la gestione di mense;

q) Attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso di beni e/o articoli e/o accessori inerenti le attività ricomprese nell'oggetto sociale;

r) Organizzazione e gestione in conto proprio e per conto terzi, con l'utilizzo di strutture proprie, private e pubbliche di centri polivalenti per l'esercizio di attività culturali, sportive, ricreative, in particolar modo con la realizzazione e promozione di concerti, stagioni musicali, festival, incontri musicali, seminari, attività didattiche, ricerche musicali, nonché ogni iniziativa nel settore delle pubbliche rappresentazioni dello spettacolo, inclusi concorsi musicali, canori, di poesia, di letteratura e di teatro;

s) Attività di pulizia e di custodia di edifici pubblici e privati, compresa la possibilità di fornire servizi di amministrazione condominiale;

t) Ricerche e rilevazioni statistiche;

u) Attività culturali, attività di documentazione e ricerca, compresa la gestione di servizi bibliotecari e museali (tra cui catalogazione, prestito, banche dati);

v) Servizi di supporto e outsourcing Information and Communication Technologies and Services;

w) Creazione, manutenzione e implementazione di banche dati, sistemi informative, strumenti e software informatici;

x) Traduzioni;

y) Servizi di carattere sociale e/o sanitario rivolti alla persona;

z) Tutela, promozione, valorizzazione dei diritti civili e delle pari opportunità;

aa) Organizzazione di soggiorni, visite, spostamenti.

Altresì, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L.381/91, e nei limiti ed alle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere attività che siano funzionali all'erogazione dei servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui sopra, tassativamente, nessuno escluso.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L.381/91, la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti attività di:

orientamento psicopedagogico; promozione di attività di carattere educativo, formati-

vo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona. In particolar modo la cooperativa è impegnata all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata; attività finalizzate allo sviluppo armonico dell'individuo, e ciò anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa, volti a rimuovere stati di disagio, di discriminazione, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale; attività di prevenzione laddove siano individuati fattori che creino rischi di emarginazione e disadattamento dell'individuo; realizzazione e/o gestione: case albergo, case protette, centri diurni, gruppi appartamento, soggiorni climatici, marini rurali, montani e termali, per giovani/adulti; servizi ed interventi complessi volti allo sviluppo della cooperazione internazionale; servizi ed interventi a favore dei PVS (paesi in via di sviluppo).

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di un Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 59/92.

Potrà, altresì, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e da appositi regolamenti.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile.

La Cooperativa può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento del proprio scopo e finalità la cooperativa potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati. La Cooperativa non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 165/2001 e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma CTS. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine o comunque collegata con quelle sopra elencate, partecipare ad appalti sia pubblici che privati per la gestione dei servizi e/o la cessione di beni facenti parte dell'oggetto sociale, nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale e finanziaria, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie a favore di altre imprese socie e le operazioni di (equity crowdfunding) secondo le norme previste dalla Consob, utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o privati direttamente o indirettamente anche in ATI Associazione Temporanea di Impresa o ATS Associazione Temporanea di scopo. Per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto potrà richiedere ed utilizzare le risorse finanziarie disposte da Organismi non governativi, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali dalle zone socio sanitarie o da Organismi Pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5

(Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci cooperatori diviene inferiore a quello stabilito dalla Legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di 1 (un) anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I soci cooperatori, in conformità alla L. 142/01:

- concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa sociale;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi gestionali dell'impresa sociale;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori: coloro che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e che svolgono la loro attività lavorativa retribuita per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- persone svantaggiate, di cui al co.1, art. 4, L. 381/91, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
- soci volontari: coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, con le modalità ed i limiti di cui alla L. 381/91. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; le prestazioni di questi ultimi, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali;
- soci fruitori: coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il valore della azione. Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano o hanno interesse in imprese e/o professioni identiche od affini e in concorrenza con essa, salvo assenso formalizzato per iscritto dall'organo amministrativo (art 2527 C.C.). Altresì non possono far parte della cooperativa coloro che per fondati e gravi motivi, anche di ordine morale o patrimoniale, possano nuocere all'immagine ed al decoro della società e della compagine societaria tutta e ciò purchè compatibilmente con l'eventuale finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate da valutarsi, caso per caso, a cura dell'organo amministrativo.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche (pubbliche o private) e le associazioni di cui al Libro I del Codice Civile non dotate di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività della cooperazione sociale.

Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cin-

que, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando il principio della prevalenza secondo quanto indicato nell'art 3, in aggiunta all'apporto lavorativo dei soci, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di personale esterno con cui potrà instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente, professionale, di collaborazione in genere o quant'altro lecitamente previsto.

In ogni caso, l'organo amministrativo può consentire il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate e/o collegate.

Art. 6

(Categoria speciale di soci cooperatori)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, ai sensi del co. 3, art. 2527, Codice Civile, l'istituzione di una categoria speciale di soci in ragione: a) dell'interesse alla loro formazione professionale e b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammettere a questa categoria speciale, coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria speciale di soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, dovrà stabilire:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio, comunque non superiore a 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento;
- la quota di capitale che il socio deve sottoscrivere al momento dell'ammissione la quale però non dovrà essere superiore al 50% di quella prevista per i soci ordinari.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria, nel Consiglio di Amministrazione, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci ordinari e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente Statuto per i soci ordinari:

a) nel caso di interesse alla formazione:

- a. inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b. carente partecipazione alle assemblee ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

- a. inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b. inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine dei soci cooperatori;

c. mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, tre mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

SOCI SOSTENITORI

Art. 7

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 8

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il Fondo per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I soci sovventori devono acquisire un minimo di 25 azioni e il capitale da loro sottoscritto deve essere almeno 5 volte quello sottoscritto dai soci persone fisiche.

Art. 9

(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 24.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse;

- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione deve essere maggiorato in misura di due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve disponibili e divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti nelle Assemblee della società:

- 1 voto per conferimento da 12.500 a 25.000 Euro;
- 2 voti per conferimento da 25.001 a 50.000 Euro;
- 3 voti per conferimento superiore a 50.000 Euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci ordinari. Pertanto fino a che non sia del tutto perduto il capitale conferito dai soci ordinari il socio receduto o escluso, se sovventore, avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 11

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 12

(Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 250,00 (duecentocinquanta).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore

nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopstate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci ordinari.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 13

(Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 14

(Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve disponibili e divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Art. 15

(Strumenti finanziari e obbligazioni)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi e-

scluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 16

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: requisiti tecnico professionali posseduti e attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla Legge;
- f) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) ragione sociale o denominazione, forma giuridica e sede legale, partita IVA o codice fiscale;
- b) organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec alla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli Amministratori, oltre l'im-

porto del capitale sottoscritto, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione, il tutto secondo quanto disciplinato dall'art. 2528 C.C. al quale si fa espresso rinvio per quanto non diversamente specificato.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio di esercizio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 17

(Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

Possono essere conferiti dai soci cooperatori alla Cooperativa tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Cooperativa stessa.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Cooperativa. In tal caso, la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Cooperativa.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti, si applica quanto disposto dal co. 4, art. 2464, Codice Civile.

Le azioni di partecipazione al capitale sociale sono rappresentate da azioni del valore di euro cinquanta (euro 50,00) per un importo totale pro capite stabilito dall'assemblea dei soci.

Art. 18

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dal presente Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

b) all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Art. 19

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. Per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione e estinzione, se persona giuridica.

La risoluzione del rapporto associativo per recesso o esclusione, di cui al punto 1 del capoverso precedente, comporta, ai sensi della normativa vigente, l'estinzione anche dei rapporti mutualistici pendenti (nel caso specifico del contratto di lavoro), venendo meno il rapporto di collaborazione e/o di fiducia fra le parti.

Di contro, la cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non implica automaticamente il venir meno del rapporto associativo, ben potendo e dovendo il soggetto partecipare alla vita dell'impresa e alle relative scelte, anche al fine di contribuire alla ricerca di nuove occasioni di lavoro.

Art. 20

(Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto.

La domanda di recesso deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la Cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della stessa Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 21

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio che abbia avuto comportamenti riconducibili a gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, nel rispetto del principio di autonomia e prevalenza del rapporto associativo rispetto al rapporto di lavoro.

In particolare:

- a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b. non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c. previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

d. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

e. nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

f. sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla Legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della Cooperativa. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, il Consiglio di Amministrazione può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

g. incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6, L. 142/01 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

h. in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine della società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale che danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

i. nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

l. per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 2 assemblee consecutive;

m. abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

n. ponga in essere azioni od omissioni di tipo ostruzionistico od ostacolanti alla concreta attuazione del principio di collaborazione.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione agli arbitri di cui all'art. 39 del presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro e di tutti gli altri eventuali rapporti mutualistici pendenti.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 22

(Morte)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 16.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.
In difetto di tale designazione, si applicano i co. 2 e 3, art. 2347, Codice Civile.

Art. 23

(Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, e gli eredi del socio defunto, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato (ed eventualmente rivalutato), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite di esercizio - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio netto della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi del co. 3, art. 2545-quinquies, Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 24

(Termini di decadenza e responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto, a norma dell'art. 2536 del Codice Civile.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa anche soci sovventori, di cui all'art. 4, L. 59/92.

TITOLO VII

PATRIMONIO NETTO □ RESPONSABILITÀ □ BILANCI □ RISTORNI

Art. 25

(Elementi costitutivi del patrimonio netto)

Il patrimonio netto della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile (non determinato, cioè, in un ammontare pre-stabilito) ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna di importo non inferiore ad Euro cinquanta (Euro 50,00) e non superiore al limite massimo previsto dalla Legge;

2) dalle azioni dei soci sovventori ciascuna del valore di Euro cinquecento (Euro 500,00) confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla Legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autoriz-

zata dall'Assemblea su proposta motivata dagli Amministratori.

Art. 26

(Responsabilità patrimoniale dei soci)

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Art. 27

(Bilancio di esercizio e bilancio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione:

- del progetto di bilancio di esercizio e sociale, secondo i criteri stabiliti dalla Legge;
- della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente;
- della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio di esercizio e sociale deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio di esercizio e sociale, delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11, L. 59/92, nella misura del 3% prevista dalla Legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7, L. 59/92;
- d) ad eventuali dividendi, nella misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Il Bilancio Sociale, predisposto dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 117/2017 deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale e depositato presso il Registro delle imprese entro la data prevista dalla normativa vigente. Tale bilancio sociale dovrà essere predisposto secondo i principi di redazione e le linee guida approvate dal ministero.

Art. 28

(Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può imputare al conto economico valori a titolo di ristorno a favore dei soli soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I ristorni possono essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta (integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori), anche sotto forma di aumento gratuito e/o oneroso del valore del capitale detenute dai soci.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori i trattamenti economici previsti dalla lett. b), co. 2, art. 3, L. 142/01, secondo le modalità ivi con-

template.

L'erogazione dei ristorni ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento, sulla base dei seguenti criteri (da utilizzare singolarmente o combinati tra loro):

- ore lavorate nell'anno;
- ore retribuite nell'anno;
- qualifica/professionalità del lavoratore;
- tipologia del rapporto di lavoro;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza nella Cooperativa;
- produttività del lavoro.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 29

(Organi)

Sono organi della società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;

Sono organi di controllo:

1. il Collegio dei Sindaci, se nominato;
2. il Controllo Contabile, se nominato.

Art. 30

(Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, delibera sui ristorni e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni, in cui, tra l'altro, verrà stabilito il numero di azioni di partecipazione da sottoscrivere;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 30.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 32

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 33

(Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato

da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 34

(Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 35

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea a sensi di legge; laddove richiesto, uno su tre, due su cinque, tre su sette, degli amministratori sono scelti tra gli appartenenti alla categoria dei soci sovventori; in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve appartenere alla categoria dei soci cooperatori ordinari.

Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio e sociale relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed un vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Art. 37

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da

alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 38

(Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo cartaceo o digitale da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, mezzo Pec o attraverso qualsiasi altra modalità che ne attesti la ricezione del messaggio, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia nella sede della Cooperativa sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni relative ad acquisizioni o cessioni di immobili, partecipazioni in società e altri organismi consortili, convocazione assemblee straordinarie, ammissione di nuovi soci sovventori, sono prese dalla maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ degli amministratori in carica e a voto palese.

Art. 39

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, si applica l'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40

(Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389 del codice civile. Ad essi spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute

per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

L'Assemblea può altresì stabilire la gratuità delle cariche associative, ed in mancanza di determinazione espressa del compenso le cariche si presumono tali.

Art.41

(Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, anche a dipendenti ed estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo

Art. 42

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. Si applica il terzo comma dell'articolo 2543 del codice civile.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 43

(Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 44

(Clausola conciliativa)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in riferimento al presente Statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite Conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Lucca, in vigore alla data in cui la controversia è

deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione di arbitri, di cui al successivo art. 38.

Art. 45

(Clausola arbitrale)

Sono obbligatoriamente devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, liquidatori o sindaci (se nominati), o nei loro confronti. La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, liquidatore o sindaco (se nominato), è accompagnata dalla espressa adesione alla detta clausola.

Art. 46

(Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) 1 (uno), per controversie di valore inferiore ad € 5.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) 3 (tre), per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalle associazioni di categoria.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dal co.1, art. 35, D.Lgs. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36, D.Lgs. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui al co. 2, art. 35, D.Lgs. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art.47

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri, è valutata quale

causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48

(Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri in base alla normativa vigente.

Art. 49

(Devoluzione del patrimonio sociale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere destinato al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11, L. 59/92, o ad altre aziende con scopi simili e comunque imprese sociali, e comunque secondo le norme previste.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Art. 51

(Requisiti per la mutualità prevalente)

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la Cooperativa intende assumere e mantenere, la stessa, in conformità alle disposizioni inderogabili di cui all'art. 2514 del Codice Civile:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 52

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, in particolare di quelle sociali, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017 in quanto compatibile con la disciplina cooperativistica.

Firmato: Elisabetta Mazzetti - Domenico Costantino

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.P.R. N. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.